



OGGETTO: DIPENDENTE CAMERALE. CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA la nota del 12.01.2022, acquisita n. 526 del protocollo camerale, con la quale il dipendente di ruolo dell'Ente (omissis), ha chiesto di essere collocato in aspettativa per motivate esigenze personali dalla data del 13.01.2022 fino alla data del 31.12.2022;

CONSIDERATO che l'art. 39 del CCNL del comparto "Funzioni Locali" del 21.05.2018 prevede che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possano essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

TENUTO CONTO che nulla osta alla concessione della predetta aspettativa;

TENUTO CONTO, altresì, che nel triennio precedente il dipendente ha già usufruito di n. 15 giorni di aspettativa per motivi personali e che pertanto il periodo di aspettativa potrà essere concesso per 11 mesi e 15 giorni e cioè a decorrere dal 13.01.2022 fino al 27.12.2022 compreso;

TENUTO CONTO, altresì, che durante il periodo di aspettativa non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

CONSIDERATO che i periodi di assenza per aspettativa per motivi personali non sono utili ai fini del calcolo dei periodi di comparto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. il dipendente, (omissis), è collocato in aspettativa per motivi personali per 11 mesi e 15 giorni, dal 13.01.2022 al 27.12.2022, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;
2. di dare atto che:
 - durante il periodo di aspettativa non si maturano ferie e ratei della tredicesima mensilità;
 - i periodi di aspettativa non sono utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza e ai fini del calcolo dei periodi di comparto;
3. il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo caso di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lorella Palladino